

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150
Bellinzona, 23 agosto 2024

N. 26

Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)

modifica del 17 ottobre 2023

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8302 del 12 luglio 2023,

decreta:

I
La legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (LIPCT) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 e 4

³In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza in vigore.

⁴Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell'Istituto.

Prestazioni

Art. 6 Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall'organo supremo.

Art. 7

abrogato

Supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 8 ¹L'Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.

²Il supplemento sostitutivo è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all'importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all'80% della rendita AVS massima.

³La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Art. 11 cpv. 3, 4, 5, 6 e 7

³Per gli assicurati con meno di 20 anni d'età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.

⁴Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁵Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.

⁶In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell'organo supremo dell'Istituto, ha la competenza di fissare l'ammontare effettivo del contributo supplementare all'interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.

⁷*abrogato*

Piano assicurativo

Art. 13 Ai sensi dell'art. 1d dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l'Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Abrogazione

Art. 22 La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.

Allegato

abrogato

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 17 ottobre 2023

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Nadia Ghisolfi**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il punto II della modifica di legge che precede; visto il risultato della votazione cantonale del 9 giugno 2024 (v. FU n. 112 del 13 giugno 2024);

visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994,

ordinano:

la presente modifica di legge del 17 ottobre 2023 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 22 agosto 2024 n. 147).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli